



**CIVIUM PRO BONIS ET VITA**



**Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile**

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco  
Benevento**

## **Manifestazioni pubbliche**

- **Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche- Direttiva 2018**
  - **Locali Pubblico Spettacolo**
    - **Sagre, Fiere, Mercati**
    - **Vigilanza VV.F.**

**manifestazioni  
pubbliche:  
possono  
comprendere**

SOMMINISTRAZIONE  
TEMPORANEA  
AL PUBBLICO  
DI ALIMENTI E BEVANDE

ADEMPIMENTI  
IGIENICO  
SANITARI

COMMERCIO  
SU AREE  
PUBBLICHE

VENDITA DA PARTE  
DI IMPRENDITORI  
AGRICOLI

VENDITA OPERE  
DELL'INGEGNO  
CREATIVO

MANIFESTAZIONI  
ESPOSITIVE

SPETTACOLI E  
TRATTENIMENTI

SPETTACOLO  
VIAGGIANTE

MESTIERI  
DI STRADA

SPETTACOLI  
PIROTECNICI

TRENINI  
TURISTICI

MANIFESTAZIONI  
SPORTIVE:  
COMPETITIVE  
e NON COMPETITIVE

LUMINARIE

PROCESSIONI RELIGIOSE  
SFILATE

PRESENZA  
DI ANIMALI,  
GARE DI EQUIDI

LOTTERIE  
TOMBOLE  
PESCHE

OCCUPAZIONE  
DEL SUOLO  
PUBBLICO

UTILIZZO  
LOCALE  
PUBBLICO



# SPETTACOLI E TRATTENIMENTI:

- **art. 68 TULPS** - licenza / SCIA per svolgimento spettacoli
- **art. 69 TULPS** - licenza / SCIA per svolgimento intrattenimenti e attività di spettacolo viaggiante
- **art. 71 TULPS** - licenza / SCIA valide solo per il locale e per il tempo in esse indicati
- **art. 80 TULPS** - autorizzazione ricognitiva (art. 19 DPR 616/1977 e D.lgs 222/2016, allegato tab. «A») *“L'autorità di pubblica sicurezza **non può concedere** la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”*
- **Artt. 141, 141-bis, 142, 144 Regolamento TULPS** – composizione e compiti delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo

# D.Lgs 222/2016 «SCIA 2»

## Art. 2. *Regimi amministrativi delle attività private*

co.1. A ciascuna delle attività elencate nell'allegata **tabella A**, che forma parte integrante del presente decreto, **si applica il regime amministrativo ivi indicato.**

- alle voci 78 e 79 **delinea le procedure necessarie per lo svolgimento di spettacoli all'aperto**
- alla voce 80 **quelle per l'attività di spettacolo in locali aperti al pubblico o in strutture destinate ad altre attività**
- alla voce 81 **delinea le procedure necessarie per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone**
- alla voce 82 **quelle per esercitare l'attività di spettacolo viaggiante oltre le 200 persone**



# D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	Attività di spettacolo o trattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
78.	Attività di spettacolo o trattenimento <u>all'aperto</u> con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locale di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141, comma 2.	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 68 e 80 Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c. 2
	Impatto acustico, in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo	<div style="border: 1px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <b>relazione asseverata trasmessa al Comune dopo la conclusione degli allestimenti e prima dell'inizio degli spettacoli</b> </div>		L.n. 447/1995, art. 8 D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B D.P.R. n. 59/2013

**Invio ai fini dell'attività di controllo prevista alla lett. e) dell'art. 141 Reg. TULPS**

# D.Lgs 222/2016 Tabella «A»

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
79.	Attività di spettacolo o intrattenimento <u>all'aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.</u>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi degli articoli 141-bis, comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al <b>R.D.n.773/1931,art.80</b> Regolamento per l'esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2.

	ATTIVITA'	REGIME AMMINISTRATIVO	CONCENTRAZIONE DI REGIMI AMMINISTRATIVI	RIFERIMENTI NORMATIVI
80.	Attività di spettacolo o intrattenimento <u>in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all'aperto destinati ad altre attività.</u>	Autorizzazione	L'istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell'articolo 141-bis, comma 2, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635. All'istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all'art. 141 co.2	Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80 Regolamento per l'esecuzione del TULPS di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c. 2

**1**

## LICENZA DI ESERCIZIO (art. 68 o 69 T.U. PS)

Eventi **fino a 200** persone  
che si concludono **entro le**  
**ore 24** del giorno di inizio



**SCIA**

Eventi **oltre 200** persone o  
che si concludono **dopo le**  
**ore 24** del giorno di inizio



**LICENZA**

*... fino a 200 persone la SCIA sostituisce la  
LICENZA DI ESERCIZIO dello spettacolo e non  
la DICHIARAZIONE DI AGIBILITA' del locale!*

**2**

## DICHIARAZIONE DI AGIBILITA'

**locali o luoghi di pubblico spettacolo  
(art. 80 TULPS - D.M. 19/08/1996)**

**OBBLIGO DI  
VERIFICA  
PREVENTIVA**



- ✓ *locali interni ad edifici (al chiuso)*
- ✓ *luoghi all'aperto dotati di recinzioni o di strutture per lo stazionamento del pubblico*
- ✓ *presenza di un numero rilevante di persone*
- ✓ *altre criticità connesse alla tipologia dello spettacolo, al sito di svolgimento, ecc.*

**ESCLUSIONE**



*Sono generalmente esclusi i luoghi all'aperto, utilizzati occasionalmente, non recintati e privi di attrezzature destinate allo stazionamento del pubblico*



# DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ\*

**Locali di pubblico spettacolo fino a 200 persone**

(art. 80 TULPS - art. 141 Regolamento TULPS)

**Parere sul progetto**  
*[art. 141, c. 1, lett. a)]*

**Parere di agibilità** *[art. 141, c. 1, lett. b)]*



**Relazione asseverata  
del professionista**  
(art. 141, c. 2)

**Prescrizioni e  
controlli successivi**  
*[art. 141, c. 1, lett. e)]*



**Trasmissione istanza e  
relazione asseverata alla  
Commissione di vigilanza**  
(N. 78 - Tab. «A» - D.Lgs. 222/2016)

# DICHIARAZIONE DI AGIBILITÀ

**Locali di pubblico spettacolo oltre 200 persone**

(art. 80 TULPS - art. 141 Regolamento TULPS)

**Parere sul progetto**  
*[art. 141, c. 1, lett. a)]*

**Parere di agibilità**  
*[art. 141, c. 1, lett. b)]*

**Prescrizioni e  
Controlli successivi**  
*[art. 141, c. 1, lett. e)]*



**Commissione  
di Vigilanza**

**NEW!**

# SAFETY AND SECURITY

*Le modifiche alla normativa sulla  
sicurezza di eventi e manifestazioni  
(Direttiva ministeriale «Piantedosi» del 18/07/2018)*



***Torino - Piazza S. Carlo, 3 giugno 2017  
...un morto e oltre 1500 feriti, con un  
impatto mediatico devastante !!!***



**24 luglio 2010**

**DUISBURG (Germania)**

**Disastro della «LoveParade»**

**21 morti e 510 feriti!**





**Settembre 2015 - La Mecca (Arabia Saudita)**  
***Ben 2.110 morti nella calca durante l'Hajj,  
ovvero il pellegrinaggio rituale islamico!!!***





***NIZZA (Francia) - 14 luglio 2016***  
***Attacco terroristico: 86 morti e 302 feriti!***



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Alle Direzioni regionali ed interregionali dei  
Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  
della difesa civile  
Ai Comandi dei Vigili del fuoco

**Oggetto:** Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva.

Si trasmette la direttiva inerente l'oggetto, fatta tenere dal Gabinetto del Ministro con nota prot. n. 11001/1/110/(10) del 18.07.2018.

Si precisa che la direttiva, elaborata anche con il contributo del C.N.VV.F., aggiorna e sostituisce le precedenti disposizioni emanate sul medesimo argomento.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)



# Nota Capo Gabinetto

## M.I.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018

Con riferimento alle **pubbliche manifestazioni sottoposte a regime autorizzatorio**, l'iniziativa spetta all'organizzatore, che invierà al Comune, con congruo anticipo rispetto alla data dell'evento, l'istanza corredata dalla documentazione necessaria, recante anche l'indicazione delle misure di sicurezza che si intende adottare.

Ove si tratti di eventi di pubblico spettacolo, il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, secondo le previsioni dell'art. 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, acquisirà il parere della Commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Nelle altre ipotesi, invece, il Comune potrà rilasciare direttamente il provvedimento autorizzativo, indicando nello stesso le misure di sicurezza da adottarsi.

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di tale complessità e delicatezza da richiedere un'analisi coordinata e integrata e, comunque, qualora si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di vigilanza, ne informerà la Prefettura.

Infine, con riferimento alle **manifestazioni di cui agli artt. 18 e 25** del regio decreto n. 773 del 1931, il Questore, secondo le consuete e consolidate prassi amministrative, interesserà il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica solo in relazione a quegli eventi che implicano un livello di rischio tale da imporre una valutazione coordinata da parte delle autorità preposte.

Nell'ambito di tale Consesso, integrato dal Comandante provinciale dei Vigili del fuoco, potranno valutarsi, unitamente ai profili di *security*, le eventuali misure di *safety* ritenute necessarie all'integrazione del generale dispositivo di sicurezza.

\*\*\*

#### ARTICOLO 18 (art. 17 T.U. 1926)

I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E' considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenire, o per lo scopo o l'oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata. I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola. Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione. I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire 400.000 a 800.000. Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione. Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.

#### ARTICOLO 25 (art. 24 T.U. 1926)

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 100.000.

DIRETTIVA «PIANTEDOSI» - Nel contesto delineato dalla Direttiva «Piantedosi» è evidente che:

*l'analisi del rischio  
è demandata  
all'organizzatore*

mentre il **Comune** è solo chiamato ad **esprimersi su di essa!**

# *Linea guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità*

Nel presente documento sono riportate le indicazioni da seguire per la caratterizzazione e il dimensionamento delle misure di sicurezza finalizzate al contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche che si tengono in luoghi all'aperto in cui si profilino peculiari condizioni di criticità connesse alla tipologia dell'evento, alla conformazione del luogo, al numero e alle caratteristiche dei partecipanti, non assoggettate ai procedimenti di cui all'art. 80 del Regio decreto 18 giugno 1931 n. 773.

→ Per le manifestazioni di pubblico spettacolo che si tengono in luoghi all'aperto assoggettate ai procedimenti di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931 n. 773 e che presentino peculiari condizioni di criticità, le linee guida contenute nel presente documento possono costituire un utile riferimento integrativo degli aspetti non già ricompresi nelle vigenti norme di sicurezza per esse applicabili. ←

### **3. PERCORSI DI ACCESSO ALL'AREA E DI DEFLUSSO DEL PUBBLICO**

Qualora esigenze diverse da quelle di *safety* richiedano percorsi separati di accesso all'area e di deflusso del pubblico, la stessa misura è consentita purché:

a) i varchi utilizzati come ingressi alla manifestazione abbiano caratteristiche idonee ai fini dell'esodo, in caso d'emergenza;

oppure

b) il sistema di esodo sia completamente indipendente dai predetti varchi di accesso.

### **4. CAPIENZA DELL'AREA DELLA MANIFESTAZIONE**

Per le aree destinate alle manifestazioni deve essere definita una capienza massima, avendo come riferimento una densità di affollamento massima pari a 2 persone/m<sup>2</sup>. L'affollamento definito dal parametro sopra citato dovrà essere comunque verificato con la larghezza dei percorsi di allontanamento dall'area, applicando il parametro di capacità di deflusso di 250 persone/modulo. Il numero di varchi di allontanamento non dovrà essere inferiore a tre, ed essi dovranno essere collocati in posizione ragionevolmente contrapposta.

La larghezza minima dei varchi e delle vie di allontanamento inserite nel sistema di vie d'esodo non dovrà essere inferiore a 2.40 m.

Gli ingressi alle aree delimitate dell'evento, anche se di libero accesso, devono essere controllati attraverso sistemi quali, ad esempio, l'emissione di titolo di accesso gratuito ovvero con conta-persone.

### **5. SUDDIVISIONE DELLA ZONA IN SETTORI**

Per affollamento fino a 10.000 persone non è richiesta, ai fini di *safety*, la suddivisione in settori.

Per affollamento superiore a 10.000 persone e fino a 20.000 persone, si dovrà prevedere la separazione in almeno due settori.

Per affollamento superiore a 20.000 persone si dovrà prevedere la separazione in almeno tre settori.

# Concerto Vasco Rossi Modena 2017





## 6. *PROTEZIONE ANTINCENDIO*

Si dovrà prevedere un congruo numero di estintori portatili, di adeguata capacità estinguente, collocati in postazioni controllate. Gli estintori portatili potranno essere integrati con estintori carrellati da posizionare nell'area del palco / scenografia.

Ove non disponibile una rete di idranti, si dovrà prevedere la presenza sul posto di almeno un automezzo antincendio dedicato messo a disposizione dall'organizzatore.

In manifestazioni ove sia prevista l'affluenza di oltre 20.000 persone dovrà essere richiesto il servizio di vigilanza antincendio di cui all'art. 18 del D.Lgs. 8 marzo 2006 n.139, con l'impiego di automezzi antincendio VV.F., secondo le disposizioni dettate dal D.M. Interno 22 febbraio 1996 n.n. 261.



## 7. *GESTIONE DELL'EMERGENZA-PIANO DI EMERGENZA ED EVACUAZIONE*

Si dovrà provvedere alla pianificazione delle procedure da adottare in caso d'emergenza tenendo conto delle caratteristiche del sito e del tipo di evento.

In esito alla valutazione dei rischi, il responsabile dell'organizzazione dell'evento dovrà redigere un piano d'emergenza che dovrà riportare:

- le azioni da mettere in atto in caso d'emergenza tenendo conto degli eventi incidentali ipotizzati nella valutazione dei rischi;
- le procedure per l'evacuazione dal luogo della manifestazione, con particolare riferimento alla designazione del personale addetto all'instradamento della folla;
- le disposizioni per richiedere l'intervento degli Enti preposti al soccorso e fornire le necessarie informazioni finalizzate al buon esito delle attività poste in essere dai succitati Enti;
- le apparecchiature e i sistemi eventualmente disponibili per la comunicazione tra gli Enti presenti e l'organizzazione dell'evento;
- le specifiche misure per l'assistenza alle persone diversamente abili.

I possibili scenari incidentali saranno classificati per livelli nell'ambito dei quali dovrà essere individuata la competenza in materia d'intervento.

Dovrà essere prevista la possibilità di comunicazione con il pubblico degli elementi salienti del piano d'emergenza prima, durante ed alla fine della manifestazione. In particolare, facendo ricorso ad apposita messaggistica, dovranno essere fornite preventivamente informazioni sui percorsi di allontanamento, sulle procedure operative predisposte per l'evento e sulle figure che svolgono un ruolo attivo nella gestione dell'emergenza. Si dovrà altresì prevedere, nell'ipotesi di evento incidentale, la possibilità di comunicare, in tempo reale, con il pubblico, per fornire indicazioni sui comportamenti da adottare finalizzati al superamento della criticità.

NEGLI INTERVALLI VENIVA ILLUSTRATO IL PIANO EMERGENZA  
PRESIDI SANITARI E ANTINCENDIO  
INFORMAZIONI UTILI AI FINI DELLA SICUREZZA  
( LA NOTTE DELLA TARANTA MELPIGNANO – LECCE - 200.000 PERSONE )



Dovrà essere previsto un sistema di diffusione sonora le cui caratteristiche impiantistiche devono prevedere:

- alimentazione elettrica con linea dedicata;
- livello sonoro tale da essere udibile in tutta l'area della manifestazione;
- presenza di un congruo numero di postazioni per le comunicazioni di emergenza in funzione delle caratteristiche dell'area della manifestazione.

Inoltre si dovrà prevedere, in loco, un centro di coordinamento per la gestione della sicurezza che consenta, altresì, le comunicazioni tra gli Enti presenti e tra questi ultimi e l'organizzazione.

Nell'installazione della segnaletica di sicurezza si dovrà tenere conto dell'esigenza di segnalare la presenza di ostacoli non immediatamente visibili in caso di aree affollate, soprattutto quando questi siano a ridosso dei varchi di allontanamento. A tal fine si potrà far ricorso, oltre che alla segnaletica di sicurezza di tipo ordinario conforme al D. L.vo 81/2008, anche ad ulteriori sistemi di segnalazione ad alta visibilità, per manifestazioni in orario serale, indicanti sia eventuali barriere non rimovibili, sia l'ubicazione dei varchi di esodo. Tali sistemi di segnalazione dovranno essere posizionati ad un'altezza tale da poter essere visibili da ogni punto dell'area della manifestazione.

## 8. OPERATORI DI SICUREZZA

Nell'ambito della gestione della sicurezza, devono essere previsti operatori destinati alle seguenti mansioni:

- assistenza all'esodo;
- instradamento e monitoraggio dell'evento;
- lotta all'incendio.

Per l'espletamento di tali mansioni, l'organizzatore della manifestazione si avvarrà di operatori di sicurezza in possesso dei seguenti requisiti:

1. Soggetti iscritti ad Associazioni di protezione civile riconosciute nonché personale in quiescenza già appartenente alle forze dell'ordine, alle forze armate, ai Corpi dei Vigili Urbani, dei Vigili del Fuoco, al Servizio Sanitario per i quali sia stata attestata l'idoneità psico-fisica, ovvero altri operatori in possesso di adeguata formazione in materia;
2. Addetti alla lotta all'incendio e alla gestione dell'emergenza, formati con corsi di livello C ai sensi del DM 10 marzo 1998 e abilitati ai sensi dell'art. 3 della Legge 609/96.

Per lo svolgimento della funzione di assistenza all'esodo, all'instradamento ed al monitoraggio dell'evento possono essere impiegati operatori in possesso dei requisiti, indistintamente, di cui ai precedenti punti 1 e 2.

Il numero complessivo di operatori di sicurezza addetti a tali funzioni non dovrà essere inferiore ad una unità ogni 250 persone presenti. Ogni venti operatori dovrà essere previsto almeno un coordinatore di funzione.

A questi operatori deve essere aggiunto un numero di addetti alla lotta antincendio e alla gestione delle emergenze in possesso dei requisiti di cui al punto 2, individuato sulla base della valutazione dei rischi di incendio e conformemente alla pianificazione di emergenza.

**Punti riportati anche nella nota Prot. n. 3794 del 12 marzo 2014**



## **9. MANIFESTAZIONI DINAMICHE IN SPAZI NON DELIMITATI**

Per le manifestazioni dinamiche in spazi non delimitati in cui non è presente un unico punto di convergenza e di stazionamento dei partecipanti, dovranno essere osservati i seguenti requisiti essenziali.

- Divieto di detenzione nell'ambito del singolo banco o autonegozio di quantitativi di GPL in utilizzo e deposito superiori a 75 kg.
- Rispetto di una distanza di sicurezza non inferiore a m. 3 tra banchi e/o auto negozi che impiegano GPL
- Gli impianti elettrici e gli impianti utilizzatori di liquidi o gas combustibili devono essere conformi alle specifiche norme tecniche e alla regola dell'arte; tale conformità dovrà essere dichiarata a firma di tecnici abilitati e presentata ai competenti uffici del Comune ove viene svolta la manifestazione.
- Disponibilità di estintori portatili di idonea capacità estinguente in ragione di uno ogni 100 m<sup>2</sup> di area coperta ed utilizzata.

## 10. CASI PARTICOLARI

Per le manifestazioni storiche caratterizzate da peculiari criticità e per le quali le condizioni di tutela dei beni storici, monumentali ed ambientali non consentano la completa attuazione delle misure riportate nella presente linea guida potrà farsi ricorso, ai fini del calcolo dei parametri dell'affollamento e dell'esodo, ai metodi prestazionali previsti dagli strumenti propri dell'ingegneria della sicurezza.

A tal proposito, adottando l'approccio ingegneristico, il progettista dovrà dettagliare i passaggi che conducono ad individuare le condizioni più rappresentative del rischio al quale l'attività è esposta e quali siano i livelli di prestazione cui riferirsi in relazione agli obiettivi di sicurezza da perseguire.

In funzione degli obiettivi di sicurezza individuati, il progettista dovrà indicare quali sono i parametri significativi presi a riferimento per garantire il raggiungimento degli stessi obiettivi.

Pertanto, dovranno essere quantificati i livelli di prestazione, intendendo con ciò l'individuazione di valori di riferimento rispetto ai quali verificare che le scelte progettuali in termini di misure di sicurezza adottate consentano di perseguire i risultati attesi. Tali valori potranno essere desunti dalla specifica letteratura tecnica riconosciuta a livello nazionale ed internazionale. Infine, in esito ai risultati dell'elaborazione effettuata, essi costituiranno i parametri di riferimento per attestare il raggiungimento dei livelli di prestazione prefissati e validare la progettazione proposta.

# Organizzazione sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate: come applicare **L'ALGORITMO DI MAURER**

L'algoritmo di Maurer è stato ideato nel 2003, mentre lo stesso era a capo del Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Karlsruhe. Nasce come metodo sviluppato per la valutazione dei rischi in grandi eventi. Detto algoritmo è in grado di determinare, anche se in maniera empirica, il potenziale pericolo di un evento (tenendo conto di diversi criteri che possono influenzare l'inclinazione al rischio) e l'eventuale dimensione del dispositivo di soccorso necessario.

# VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L'algoritmo tiene conto di diversi criteri che influenzano l'inclinazione al rischio di un evento. Si tratta di un sistema a punteggio, generato a sua volta da un valore numerico in funzione della propensione al rischio di ogni singola variabile presa in considerazione. I criteri presi in esame sono i seguenti (stabiliti dall'allegato A1 dell'accordo della conferenza unificata n. 91 del 05/08/2014):

Allegato A1

Tabella: Calcolo del livello di rischio.

Da compilare a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione

Variabili legate all'evento		
Periodicità dell'evento	Annualmente	1
	Mensilmente	2
	Tutti i giorni	3
	Occasionalmente/all'improvviso	4
Tipologia di evento	Religioso	1
	Sportivo	1
	Intrattenimento	2
	Politico,sociale	3
Altre variabili (più scelte)	Concerto pop/rock	4
	Prevista vendita/consumo di alcool	1
	Possibile consumo di droghe	1
	Presenza di categorie deboli (bambini, anziani, disabili)	1
	Evento ampiamente pubblicizzato dai media	1
	Presenza di figure politiche-religiose	1
	Possibili difficoltà nella viabilità	1
Presenza di tensioni socio-politiche	1	
Durata	<12 ore	1
	da 12 h a 3 giorni	2
	> 3 giorni	3
Luogo (più scelte)	In città	0
	In periferia/paesi o piccoli centri urbani	1
	In ambiente acquatico (lago, fiume, mare, piscina)	1
	Altro (montano, impervio, ambiente rurale)	1
Caratteristiche del luogo (più scelte)	Al coperto	1
	All'aperto	2
	Localizzato e ben definito	1
	Esteso > 1 campo di calcio	2
	Non delimitato da recinzioni	1
	Delimitato da recinzioni	2
	Presenza di scale in entrata e/o in uscita	2
Recinzioni temporanee	3	
Ponteggio temporaneo, palco, coperture	3	
Logistica dell'area (più scelte)	Servizi igienici disponibili	-1
	Disponibilità d'acqua	-1
	Punto di ristoro	-1

Variabili legate al pubblico		
Stima dei partecipanti	5.000-25.000	1
	25.000- 100.000	2
	100.000-500.000	3
	>500.000	4
Età prevalente dei partecipanti	25-65	1
	<25 - >65	2
Densità di partecipanti/mq	Bassa 1-2 persone/m <sup>2</sup>	1
	Media 3-4 persone/m <sup>2</sup>	2
	Alta 5-8 persone/m <sup>2</sup>	3
	Estrema > 8 persone/m <sup>2</sup>	4
Condizione dei partecipanti	Rilassato	1
	Eccitato	2
	Aggressivo	3
Posizione dei partecipanti	Seduti	1
	In parte seduti	2
	In piedi	3
<b>Score totale</b>		

L'algoritmo quindi combina i vari valori assegnati che identificano le inclinazioni al rischio fornendo come risultato il punteggio del rischio complessivo; in base al risultato ottenuto è quindi possibile ottenere il livello di rischio ed il relativo punteggio:

Livello di rischio	Punteggio
Rischio molto basso / basso	<18
Rischio moderato / elevato	18 - 36
Rischio molto elevato	37-55



- La determinazione del punteggio è in funzione dello stesso, ai sensi dell'accordo, impone i seguenti obblighi:
- a) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 15 giorni prima dell'inizio;
- b) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 30 giorni prima dell'inizio, trasmissione del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118;
- c) per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato: comunicazione dello svolgimento dell'evento al Servizio di Emergenza Territoriale 118 almeno 45 giorni prima dell'inizio, acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Servizio di Emergenza Territoriale 118, del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione), rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dal Servizio di Emergenza Territoriale 118.

# Attivazione della Commissione di Vigilanza per manifestazioni temporanee all'aperto



Tribuna

manifestazione di pubblico spettacolo in area non delimitata con strutture specificatamente destinate allo stazionamento di spettatori (sedie, panchine, tribune, ecc.);

**IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.LGS. 8 marzo 2006 n. 139 e ss.mm.ii., CON L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO V.V.F., DEVE ESSERE CHIESTO E PREVISTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.M. INTERNO 22 Febbraio 1996 n. 261**

manifestazione di pubblico spettacolo in un'area delimitata, transennata o recintata, (cortile) indipendentemente dall'utilizzo di strutture destinate allo stazionamento del pubblico (concerti negli stadi)



parchi giochi, luna park (non per singole giostre di spettacolo viaggiante), teatri tenda, circhi, karaoke con predisposizione di apposite sale attrezzate, locali multiuso, competizioni motoristiche ecc (no spettacoli pirotecnici)

# DEFINIZIONE DI LOCALE DI “PUBBLICO SPETTACOLO”

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (*anche all'aperto*) destinati allo spettacolo (*dove il pubblico assiste passivamente*) o trattenimento (*dove il pubblico è coinvolto attivamente*), nonché gli spazi per i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, indipendentemente dal numero di persone, ovvero:

## 1. i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:

a. locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.,

b. stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni o dimostrazioni sportive).

## 2. i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19.08.1996:

a. teatri,

b. cinematografi,

c. cinema-teatri,

d. auditori e sale convegno (*quando si tengono convegni e simili aperti al pubblico con pubblicità dell'evento*),

e. locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone,

f. sale da ballo e discoteche,

g. teatri tenda,

h. circhi,

i. luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento,

j. luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico,

k. locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo.

3. un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare "il luogo" oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;

4. arene, piazze ed aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico, dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;

5. luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolte all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);

6. ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per un'esibizione, che possano richiamare una forte affluenza di spettatori, assumendo le caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento, ovvero:

- a. locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti;
- b. modifica della distribuzione abituale dell'arredo (tavoli, sedie, impianto luci);
- c. aree libere per il ballo;
- d. dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago;
- e. quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;

7. circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

8. gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (Circ. M.I. n. 68 del 02.07.1962 e ss.mm.ii.);

9. parchi divertimento, per definizione caratterizzati da unitarietà di gestione, chiara delimitazione dell'area mediante recinzione o transenne o sistemi analoghi, presenza di entrate e vie di esodo, presenza di servizi comuni (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot.n. 557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

10. stabilimenti balneari dove si svolgono attività di pubblico spettacolo o intrattenimento, con esclusione delle aree della concessione demaniale circostanti i locali, purché prive di recinzioni di qualsiasi tipo e di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli (Legge n. 221/2012);

11. allestimenti di una pluralità di attrazioni viaggianti in uno spazio sufficientemente definito che, per numero di attrazioni o per l'entità di persone prevedibili, possano creare rischi potenziali per la pubblica incolumità e per l'igiene (chiarimento del Dipartimento di P.S. prot. n.557/PAS/U/005089/13500.A del 14.03.2013);

12. piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

## RIASSUMENDO

**Il concetto di locale di pubblico spettacolo si può quindi riassumere nelle seguenti situazioni, ovviamente in presenza di spettacoli, intrattenimenti, manifestazioni sportive, trattenimenti danzanti, conferenze (congressi, convegni, presentazioni al pubblico a carattere culturale, ecc.) aperti al pubblico:**

**A) un locale, un edificio, una struttura temporanea, un'area aperta circoscritta (es. con edifici, transenne, recinzioni o comunque delimitata), anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;**

**B) un'area aperta con presenza di strutture per lo stazionamento del pubblico (es. sedie o tribune);**

**C) locale normalmente non adibito a pubblico spettacolo (bar, ristorante, ecc) che viene temporaneamente “trasformato” per ricavare aree specifiche per lo spettacolo, per il ballo, per conferenze o con distribuzione delle sedie a platea o in circolo oppure nel caso in cui lo spettacolo o intrattenimento diventi parte preponderante rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e/o bevande.**



# NOTA

## "LUOGHI ALL'APERTO"

Anche per i luoghi e spazi all'aperto si richiama il parere espresso dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno (**nota del 14.5.1997**), che può così sintetizzarsi:

- **Sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (applicabilità dell'art. 80 T.U.L.P.S.)** le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto che sono delimitati e circoscritti (teatri, campi sportivi, esposizioni, mostre e fiere), nei quali l'accesso è subordinato a determinate condizioni, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento pubblico.

- **Non sono soggette ai controlli della C.P.V.L.P.S. (non applicabilità dell'art. 80 T.U.L.P.S.)** invece le manifestazioni che si svolgono in luoghi o spazi all'aperto (quali piazze e aree urbane), nei quali è possibile, di diritto e di fatto, l'accesso ad ogni persona, prive di strutture specificamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e/o manifestazioni varie, anche nei casi in cui è previsto l'uso di palchi o pedane per artisti, e/o l'uso di attrezzature elettriche (comprese quelle di amplificazione sonora), purché installate in aree non accessibili al pubblico.

Quindi, se vengono meno una o più di queste condizioni (meglio se tutte):

- è possibile di diritto o di fatto l'accesso (ad es. recinzione dell'area)

- non c'è la presenza di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico (ad es. sedie)

- le apparecchiature elettriche non sono accessibili al pubblico

**L'ATTIVITÀ NON RISULTA SOGGETTA AL CONTROLLO DELLA CCVLPS E AL RILASCIO DELLE RELATIVE AUTORIZZAZIONI AI SENSI DELL'ART. 80.**

# LOCALI ADIBITI A GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE E FIERE

(Nota Prot. n. P410/4109 sott. 51/D.2 del 28 giugno 2002 )

- In più occasioni, in riscontro a specifici quesiti, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali, ha espresso il parere, condiviso da questo Ufficio, che **i locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere non possono essere qualificati come locali di pubblico spettacolo** o trattenimento.
- Ciò appare confermato dalla circostanza che il legislatore non abbia subordinato l'apertura e l'esercizio delle suddette attività al rilascio del nulla osta di agibilità (art. 80 T.U.L.P.S.). Ne consegue allora che il collaudo dell'agibilità e della sicurezza di gallerie, esposizioni, mostre e fiere non rientra nella sfera di attribuzioni della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, fatto salvo il caso in cui, nel loro ambito, siano previste manifestazioni di trattenimento o spettacolo.
- D'altra parte il regolamento sui servizi di vigilanza, emanato con D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, ai sensi della legge 27 ottobre 1995, n. 437, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, ha reso obbligatorio il servizio di vigilanza antincendio anche per la tipologia di attività di che trattasi, qualora siano superati determinati limiti di superficie.
- Ciò premesso e tenendo presente che il servizio di vigilanza contribuisce al conseguimento degli obiettivi di incolumità delle persone e di salvaguardia dei beni, lo scrivente Ufficio è del parere che nei locali adibiti a gallerie, esposizioni, mostre e fiere, ove il servizio di vigilanza antincendio deve essere espletato obbligatoriamente da personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco sulla base del decreto n. 261/1996, la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo è tenuta a determinare l'entità del citato servizio in ottemperanza al disposto dell'art. 5 del suddetto decreto.

# CONVOCAZIONE C.V.L.P.S.

Nella circolare circ. Ministero Interno n. 15 del 1988 sulle competenze dei Vigili del Fuoco nell'ambito della Commissione, che recita testualmente:

- "...deve essere garantita ai rappresentanti del Comando la possibilità di disporre con congruo anticipo della necessaria documentazione: gli stessi, infatti dovranno intervenire alle riunioni ed ai sopralluoghi e, parimenti, rilasciare il certificato di prevenzione incendi (..omissis..) soltanto quando, in piena coscienza, potranno avere la certezza di esprimere una valutazione assolutamente rigorosa e precisa."

dipvvf.COM-BN.REGISTRO  
UFFICIALE.I.0009517.20-07-2017

dipvvf.DCPREV.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0009925.20-07-2017

- f) Considerata la necessità di procedere alla valutazione del progetto della manifestazione è auspicabile che esso sia presentato all'organo competente al rilascio dell'autorizzazione con un anticipo dalla data prevista per lo svolgimento della manifestazione, stimabile in almeno 20 gg..

## CONGRUO ANTICIPO

### Almeno 10 gg prima a:

- Comitato ordine e sicurezza pubblica – Prefettura
- Commissione di vigilanza – Prefettura o Comune
- Tavolo Tecnico - Questura

Nota Capo Gabinetto  
M.I.11001/1/110/(10)  
del 18 luglio 2018

Con riferimento alle  
pubbliche  
manifestazioni  
sottoposte a regime  
autorizzatorio,  
l'iniziativa spetta  
all'organizzatore, che  
deve pervenire al Comune,  
con congruo anticipo  
rispetto alla data  
dell'evento, l'istanza  
prevedendo la  
documentazione  
necessaria, recante  
anche l'indicazione  
delle misure di  
sicurezza che si  
intende adottare

COMANDO  
SEGRETARIA  
SEGRETARIA  
Contrada Capod  
Tel: 0824 / 372  
Fax: 0824 / 372  
E-mail:  
Posta certificata  
UFF. Prevenzione  
Internet:

Tanto premesso,  
della Legge 241/  
qualora convocate – alle seguenti condizioni:

1. La convocazione dovrà pervenire alla Segreteria del Comando con almeno 10 gg. di anticipo rispetto alla data della seduta/accesso, tramite posta ordinaria e/o Pec [com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it)
2. A richiesta, la documentazione di che trattasi, dovrà essere resa disponibile per l'esame preliminare d'ufficio da parte del Funzionario VF incaricato, prima della seduta per il rilascio del parere o dell'accesso per il sopralluogo di agibilità.

# Comitato organizzatore di un evento

PROGETTO



Comune

Ex. art. 69 T.U.L.P.S (licenza)

Circolare Prot. n. 3794  
del 12 marzo 2014

Parere favorevole  
Diretto (Feste di Paese)

Art. 80 T.U.L.P.S.

**Commissione Comunale  
o Provinciale di Vigilanza sui  
Pubblici spettacoli (CCVLPS)**

Prefettura (dal 2017)

**Comitato Provinciale per  
l'Ordine e la Sicurezza Pubblica  
(tavolo tecnico)**

Nota Capo Gabinetto  
M.I. 11001/1/110/(10)  
del 18 luglio 2018

**Misure di Security e di Safety**

**PUBBLICHE MANIFESTAZIONI SOTTOPOSTE A REGIME  
AUTORIZZATORIO**

**SENZA peculiari condizioni di criticità**

**SENZA  
SPETTACOLO**

**CON SPETTACOLO**  
Con capienza  
sino a 200 persone

**CON SPETTACOLO**  
Sino a 200 persone  
anche  
in luoghi e spazi all'aperto  
utilizzati occasionalmente  
e privi di specifiche  
attrezzature per lo  
stazionamento del  
pubblico, alle quali non si  
applica il D.M.19/08/1996

**CON SPETTACOLO**  
Con capienza  
oltre 200 persone

**Esame del COMUNE**

**Esame della  
COMMISSIONE DI  
VIGILANZA**

Oltre 200 persone

Le sagre, i mercati e le fiere di paese, dei prodotti tipici, le castagnate e altre manifestazione simili non necessitano di licenza o del parere della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.




# **Circolare Prot. n. 3794 del 12 marzo 2014**

**Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi (Dip. dei Vigili del Fuoco)**

**Locali non soggetti al rilascio della licenza e al parere della commissione comunale**

## La circolare del 2014 è composta da

- Documento (indicazioni di prevenzione incendi) e due allegati
- Allegato A: Installazione e utilizzo di bombole di GPL a bordo di auto negozi
- Allegato B: Utilizzo di impianti a GPL installati temporaneamente per la manifestazioni (UNI TR 11426)
- Posizionamento dei banchi che limitino la propagazione di un incendio
- Massimo 75 kg (4 bombole di GPL)
- Per strutture provvisorie all'aperto massimo 125 kg
- Bombole non collegate agli impianti, anche se vuote, non devono essere tenute in deposito presso l'utenza
- Vie di transito per l'evacuazione e per i mezzi di soccorso.
- Installatori di bombole di GPL: attestato specifico previsto dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. 128/2006





# SERVIZIO DI VIGILANZA VIGILI DEL FUOCO

dipvvf.COM-BN.REGISTRO  
UFFICIALE.I.0012785.06-10-2017

dipvvf.STAFFCNVVF.REGISTRO  
UFFICIALE.U.0019308.05-10-2017.h.17:14



COPIA DI LAVORO

## Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO DEL CAPO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Ai Direttori Regionali dei Vigili del Fuoco

Ai Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco

OGGETTO: Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.  
Chiarimenti.

Giungono a questo Ufficio richieste inerenti le competenze economiche del personale VF impegnato nei servizi espletati in occasione di manifestazioni organizzate in aree di libero accesso al pubblico.

A tale riguardo si ricorda come, ai sensi della vigente normativa e in attuazione a quanto disposto da recenti indicazioni e direttive di questa Amministrazione, la consistenza del servizio di vigilanza antincendio deve essere valutata e definita nell'ambito della Commissione provinciale e comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo o in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica.

E' in tali consessi che dovranno essere tempestivamente rappresentate anche eventuali esigenze di potenziamento del dispositivo ordinario i cui oneri, come già indicato della nota DCPREV prot.n.9925 del 20 luglio 2017, devono essere posti a carico al responsabile della manifestazione.

IL CAPO DEL CORPO NAZIONALE  
DEI VIGILI DEL FUOCO  
(GIOMI)

**IL SERVIZIO DI VIGILANZA ANTINCENDIO DI CUI ALL'ART. 18 DEL D.LGS. 8 marzo 2006 n. 139 e ss.mm.ii:, CON L'IMPIEGO DI AUTOMEZZI ANTINCENDIO VV.F., DEVE ESSERE CHIESTO E PREVISTO SECONDO LE DISPOSIZIONI DETTATE DAL D.M. INTERNO 22 Febbraio 1996 n. 261**

**IL SERVIZIO E' A PAGAMENTO**

<http://www.vigilfuoco.it/sitiVVF/benevento/>

## Informazioni

Articolazione degli uffici

Dislocazione sul territorio

Amministrazione

trasparente

## Attività

Statistiche

## Servizi al cittadino

Formazione D.Lgs.

81/2008

**Prevenzione Incendi**

Pubblico Avviso

Uffici

Volontari

Gare e Contratti

Ministero dell'Interno  
Vigili del Fuoco  
Rivista Noi

## PREVENZIONE INCENDI

### DOCUMENTI

1. [Indicazioni di Prevenzione Incendi per le Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo Sagre - Fiere - Manifestazioni Pubbliche](#)
2. [Allegato 3](#)
3. [Allegato 4](#)
4. [Allegato 5](#)



CIVIUM PRO BONIS ET VITA



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO  
BENEVENTO

**INDICAZIONI DI PREVENZIONE INCENDI  
PER LE COMMISSIONI DI VIGILANZA SUI  
LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO  
SAGRE – FIERE - MANIFESTAZIONI  
PUBBLICHE**

Versione Dicembre 2018

Contrada Capodimonte 82100 Benevento Tel: 0824 / 372522 – Centralino 0824 / 372511 Fax: 0824 / 372508  
E-mail: [comando.benevento@vigilfuoco.it](mailto:comando.benevento@vigilfuoco.it)  
Posta certificata: [com.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.benevento@cert.vigilfuoco.it)  
Uff. Prevenzione Incendi: [com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.benevento@cert.vigilfuoco.it)  
Internet: [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it)

# GLI INSEGNAMENTI INTRAMONTABILI



*Aristotele:*

**“L’INSIEME È PIÙ DELLA SOMMA DELLE SUE PARTI”**

**LA SINERGIA INTERISTITUZIONALE GIOCA UN RUOLO FONDAMENTALE**

***Grazie per l’attenzione***